

Art. 29 Incompetenza- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - (Art. 9-bis. (Disposizioni in materia di incompetenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 29 Incompetenza

- 1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l'incompetenza. L'ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento.
- 2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio

il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti.

3. Quando l'incompetenza è dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 51, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

Art. 29 Incompetenza

- 1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l'incompetenza. L'ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento.
- 2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti.
- 3. Quando l'incompetenza è dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 51, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.



modifiche e precedente normativa |blue

---- precedente normativa di riferimento

Art. 9-bis. (Disposizioni in materia di incompetenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il provvedimento che dichiara l'incompetenza è trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza.

Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore.

Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti.

Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

----- Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."



Documenti collegati:

la giurisprudenza | green

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28711 del 07/11/2019 (Rv. 656290 - 01)</u>

Procedimento prefallimentare - Incompetenza per territorio - Art. 38 c.p.c. - Applicabilità - Eccezione sollevata per la prima volta in sede di reclamo ex art. 18 l.fall. - Tardività - Fondamento. In tema di dichiarazione di fallimento, l'incompetenza per territorio ex art. 9 l.fall., ai sensi

031 Salvezza degli effetti - Dlgs 14/2019 (Art. 9-bis. (Disposizioni in materia di incompetenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 31 Salvezza degli effetti - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 9-bis. (Disposizioni in materia di incompetenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Articolo vigente |red Art. 31 Salvezza degli effetti

029 Incompetenza - Dlgs 14/2019 (Art. 9-bis. (Disposizioni in materia di incompetenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 29 Incompetenza- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - (Art. 9-bis. (Disposizioni in materia di incompetenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Art. 29 Incompetenza 1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l'incompetenza. L'ordinanza è

031 Salvezza degli effetti - Dlgs 14/2019 (Art. 9-bis. (Disposizioni in materia di incompetenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)



Art. 31 Salvezza degli effetti - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 (Art. 9-bis. (Disposizioni in materia di incompetenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267) Art. 31 Salvezza degli effetti 1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

REGOLAZIONE DELLA CRISI

fine

REGOLAZIONE DELL'INSOLVENZA